



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Italiano di Studi Germanici, (d'ora innanzi denominato IISG), codice fiscale 80429910583 e partita IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, rappresentato dal Prof. Luca Crescenzi in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso IISG

E

l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Ing. Giorgio Saccoccia

di seguito anche indicate singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSE

CONSIDERATO che l'IISG, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle social sciences and humanities e che per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti;

CONSIDERATO che l'ASI è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano favorendo, nell'attuazione dei suoi compiti, forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese.

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di

eccellenza; promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATA la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

CONSIDERATO che le Parti hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, con particolare riferimento allo sviluppo di buone pratiche in ambito organizzativo e gestionale, nel quadro della transizione digitale e di modelli di gestione del personale improntate all'innovazione e all'inclusione, nonché allo sviluppo di sperimentazioni di modelli manageriali innovativi e, pertanto, intendono stipulare apposita Convenzione;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.

VISTO l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 che consente, alle condizioni ivi previste, accordi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzati a garantire che i servizi pubblici ad esse facenti capo siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si intende avviare una collaborazione finalizzata a instaurare un rapporto su temi di interesse comune, con particolare riferimento:
 - a. allo sviluppo di buone pratiche, anche congiunte, in ambito organizzativo e gestionale nel quadro della transizione digitale;
 - b. alla collaborazione, con scambio di esperienze e interazione delle proprie competenze, in tema di modelli di gestione del personale improntate all'innovazione e all'inclusione;

- c. allo sviluppo di sperimentazioni di modelli manageriali innovativi, di controllo interno e di modelli di gestione delle risorse umane e di innovazioni organizzative e tecnologiche, funzionali a rendere più efficiente ed efficace l'azione e il funzionamento di entrambe le Parti;
2. Per realizzare quanto indicato nel precedente comma le parti si impegnano a condividere le proprie conoscenze e competenze nei seguenti settori:
- a) *“Valutazione delle politiche, Sviluppo Organizzativo, Tecnologico e Gestione di processi complessi”*
 - b) *“Economia comportamentale, Management science, Comunicazione, Formazione e Valorizzazione delle competenze”*.

Per quanto riguarda il Settore *“Valutazione delle politiche, Sviluppo Organizzativo, Tecnologico e Gestione di processi complessi”*, prioritariamente la collaborazione riguarderà:

- ✓ Individuazione ed applicazione di metodologie teoriche ed empiriche per l'analisi e la valutazione della relazione che lega il cambiamento istituzionale, tecnologico e organizzativo (es automazione e digitalizzazione, emergenza sanitaria Covid-19, variazione dell'assetto relazioni industriali a livello aziendale, ecc.), il funzionamento dei mercati interni del lavoro, l'evoluzione delle competenze professionali e dei profili occupazionali;
- ✓ Progettazione, disegno e sviluppo di casi di studio, interviste a testimoni privilegiati e/o *field experiment* aventi per oggetto l'analisi di schemi di performance alternativi, l'allocazione delle deleghe e dei flussi informativi, nonché la struttura dei processi decisionali nei vari ambiti funzionali della gestione aziendale; l'interazione tra *managers*, lavoratori e altri *shareholder* ai fini della creazione del valore sociale e competitivo, interno ed esterno;
- ✓ Individuazione ed applicazione di metodologie teoriche ed empiriche per l'analisi e la valutazione delle pratiche manageriali, dei modelli di gestione del personale e della efficienza dei processi decisionali, lavorativi e produttivi, con riferimento a ciascun contesto in cui operano le Parti;
- ✓ Adozione di tecniche e modalità di integrazione dei documenti programmatici di Ente (es: Piano Triennale delle Attività, della Performance, di Prevenzione della corruzione e trasparenza, ecc);
- ✓ Applicazione del modello di autovalutazione organizzativa *Common Assessment Framework* (CAF), anche con riferimento alla misurazione e valutazione della performance organizzativa;
- ✓ Condivisione di tecniche di *Risk Management* e Audit;
- ✓ Implementazione, gestione e sviluppo, per finalità comuni, di tools, database, software di monitoraggio contrattuale ed economico finanziario e applicazioni di business intelligence;
- ✓ Modalità e strumenti di gestione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi con particolare riferimento a quelli inerenti la contrattualistica pubblica, la gestione del bilancio, il reclutamento del personale, il contenzioso, la digitalizzazione, la privacy e prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ✓ Modalità di ricognizione, avvio, gestione, monitoraggio e rendicontazione di Progetti;

Per quanto riguarda il Settore *“Economia comportamentale, management science, Comunicazione, Formazione e Valorizzazione delle competenze”*, prioritariamente la collaborazione riguarderà:

- ✓ Condivisione di modelli di analisi comportamentale;
- ✓ Progetti di crescita professionale tesi a massimizzare lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze delle risorse umane;
- ✓ Potenziamento delle *soft-skill* e adozione di modelli innovativi di lavoro e di relazione con i colleghi e gli *stakeholder*;
- ✓ Metodologie di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alla valutazione della componente comportamentale della performance individuale;
- ✓ Progetti di miglioramento del benessere organizzativo;
- ✓ Strumenti di lavoro agile;
- ✓ Politiche di comunicazione e divulgazione scientifica con particolare riferimento agli strumenti digitali ed alla loro integrazione;
- ✓ Politiche di diffusione della cultura e della conoscenza degli Enti e valorizzazione dell'immagine anche attraverso l'organizzazione di eventi o la gestione di linee di merchandising;
- ✓ Sviluppo di efficaci modalità di rendicontazione agli *stakeholder*.

Per ciascuno dei Settori potranno essere inoltre organizzati ed erogati dalle Parti, senza oneri aggiuntivi a loro carico, percorsi formativi su tematiche specifiche rientranti nell'ambito del presente Accordo.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su una pari compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e gestionali necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. Per la programmazione operativa, l'attuazione e il monitoraggio del presente Accordo è istituito un Comitato Esecutivo paritetico che sarà nominato dai Direttori Generali di IISG e ASI, con atto successivo e separato.
4. Il Comitato Esecutivo è responsabile della programmazione annuale delle attività, della sua attuazione e monitoraggio.
5. Il Comitato Esecutivo inoltre elabora e propone le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo.

Art. 4 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, *joint venture*, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale che, in virtù dell'Accordo, è chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte;
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo.

Art. 5 - Oneri

1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
2. Nell'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle Parti rispetto agli oneri già gravanti sulle medesime per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 6 - Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

Art. 7 - Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dell'Accordo spettano ad entrambe le Parti in egual misura.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall'art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 30/2005.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 8 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 7, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle

- proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
 3. Le Parti si impegnano a indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente Accordo. In relazione alle attività oggetto dell'Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell'Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire nell'esecuzione dell'Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, riferimento all'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall'Accordo.

Art. 10 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione al presente dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso.

Art. 11 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio - Roma.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo è assolta in formato virtuale da ASI con autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma Acilia, Dir. Prov.le Roma II, Ufficio Territoriale Roma 7 - Repertorio ASI n. 5.
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dello stesso.
4. Il presente Accordo è valido anche per le finalità di cui all'art. 9 della legge 16/01/2003, n. 3, come integrato dall'art. 3, comma 61, della legge 24/1/2003 n. 350, e dell'art. 1, comma 147, della legge 27/12/2019 n. 160.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Per l'ASI
Il Presidente
Ing. Giorgio Saccoccia

Per l'IISG
Il Presidente
Prof. Luca Crescenzi